

**REGOLAMENTO (CE) N. 1316/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 24 luglio 2003**

**relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione  
per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 1109/2003 della Commissione <sup>(5)</sup> ha fissato a 760 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal suddetto paragrafo per l'insieme delle destinazioni R01, RO2, RO3, O64, O66 e A97 definite nell'allegato al suddetto regolamento.

- (2) Per l'insieme delle destinazioni R01, RO2, RO3, O64, O66 e A97 i quantitativi chiesti il 23 luglio 2003 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 23 luglio 2003.

- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'insieme delle destinazioni R01, RO2, RO3, O64, O66 e A97 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1109/2003, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 23 luglio 2003, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 16,35 %.

*Articolo 2*

Per l'insieme delle destinazioni R01, RO2, RO3, O64, O66 e A97 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1109/2003, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 24 luglio, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

<sup>(5)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 9.